Uno di troppo

In 2D, scuola primaria di Ucronia (città di dimensioni medio grandi dell'Italia del nord) in un quartiere marginale, più che periferico, una zona della città di antica e nuova migrazione, pare sia arrivato un nuovo studente. Omar, o forse Gabriel, qualcuno vocifera si chiami invece Yichen. Con lui la classe arriverebbe a 21 unità.

Come da recenti nuove disposizioni urgenti, si procede con la verifica dell'algoritmo.

Elementi costitutivi: livello di conoscenza della lingua italiana, quanti anni di scolarizzazione nel sistema scolastico italiano sono certificabili (nessuno: in questo caso niente due anni nella scuola dell'infanzia e niente primo anno di scuola primaria), quanti NAI con conoscenza della lingua italiana inferiore al livello A2 ci sono nella classe di destinazione.

Unico e primo caso nell'Istituto, nella classe di 20 alunni e alunne (21 con lui), con questo inserimento, ce ne sarebbero più di sei (6) con questo profilo. Un numero imprevedibile, un caso anomalo anche in una scuola a forte processo migratorio; il 30% viene, di poco, superato.

Si deve quindi pensare a ricollocarlo in una scuola vicina. Nel frattempo è stato valutato da docenti dell'Istituto di primo contatto (e non da un CPIA la cui sede potrebbe essere poco agilmente raggiungibile rispetto alla sede dell'Istituto – cfr. DL 71/24 art. 11 c.2)[1] con dei test mirati anche in lingua madre per verificare le sue competenze, documenti che certifichino che studi ha seguito nel paese in origine non ce ne sono.

In lingua madre non è possibile fare una verifica credibile di comprensione del testo, vista l'età e l'incerta scolarizzazione pregressa; in matematica riconosce giusto i numeri, intesi come segni grafici. Altre conoscenze non pervenute. La commissione Intercultura indica che va comunque inserito in seconda, classe della sua età anagrafica, retrocederlo si ritiene non sia una scelta corretta per il suo inserimento e per la sua crescita (cfr. Art. 45, comma 1 e segg. del D.P.R. 394/1999)[2] e nelle classi prime la densità di alunni appena arrivati da altre nazioni è ancora più alta.

Si chiede quindi alle scuole così dette *viciniori* se hanno disponibilità ad accogliere.

Il quartiere è lo stesso, anche le altre scuole hanno situazioni di grande complessità e percentuali alte di CNI, dal 30% al 70% (dati reali del Municipio 2 di Milano) e di alunni con disabilità (spesso a loro volta NAI o CNI). Nessuna scuola risponde positivamente.

Dove abita questo ragazzino? A 10 minuti a piedi dalla nostra scuola. La ricognizione presso le scuole di zona, se avesse avuto un esito positivo, avrebbe allungato il tragitto fino a un massimo di 30 minuti a piedi, 20 con i mezzi pubblici. Nemmeno troppi.

Si allarga il cerchio e si trova una scuola in zona semicentrale che un posto lo avrebbe e che ha percentuali sotto soglia. I tempi di percorrenza si allungano. A piedi sarebbe assai lunga, con i mezzi andiamo ben oltre i 30/35 minuti e inoltre questa diventa una spesa che si aggiunge alla mensa, anzi no, la scuola individuata ha solo classi a tempo breve. Insomma, poi mangerà comodamente a casa. Un ulteriore problema da risolvere sarà che nella scuola di destinazione non è attiva, se non in misura molto ridotta, una risorsa formata per l'insegnamento dell'italiano come lingua seconda.

Spiegare tutto questo ai genitori per i quali persistono rilevabili "barriere linguistiche" (DL 170/26, art. 12 c.1)[3] non risulta affatto facile. Fortunatamente le scuole a forte processo migratorio in qualche modo un mediatore linguistico riescono a trovarlo, non ne possono fare a meno. Chissà se la futura scuola di destinazione ha attivato corsi di lingua italiana per genitori. Il CPIA che li organizza più vicino a casa è abbastanza lontano, ma questo sarebbe superabile, è che gli orari coincidono con quelli del lavoro …

La preoccupazione dei familiari si tocca con mano; chi lo porta a scuola così lontano? E soprattutto chi lo andrà a prendere a fine lezioni alle 14.00? Entrambi lavorano parecchie ore e non hanno abbastanza forza contrattuale per chiedere un permesso tutti i giorni. Chiedono: "Ma la sorella che ha 15 anni può andarci lei?" (ci assicurano preoccupati che non indossa un velo integrale). "No, signora. È minorenne e non può"

Nel frattempo, durante una riunione collegiale, una giovane docente interviene (preoccupata per il calo delle iscrizioni e di finire in esubero come *perdente posto*) " Ma per ogni alunno NAI che trasferiamo ce ne danno in cambio uno tutto italiano?".

Quanta parte di questa storia futuribile, forse distopica, forse pessimistica, potrebbe davvero realizzarsi?

Ad una prima lettura già la premessa iniziale non sembra facile si realizzi. Prendendo ad esempio un Istituto scolastico comprensivo di Milano che presenta il 62,5 di alunni CNI e che accoglie in media 80 NAI annualmente (dati reali), ad oggi, forse, nel plesso collocato all'incrocio degli isolati che ospitano molte famiglie di recente immigrazione, i piccoli delle prime future della scuola primaria, che spesso non hanno alle spalle due anni di scuola dell'Infanzia, potrebbero presentare il profilo del *target* definito dal DL 170/26. Ce ne fosse davvero, inizialmente, *uno di troppo,* quale sarebbe il criterio per definire quale sarà il bambino o la bambina che dovrà *migrare* in una diversa scuola?

L'inapplicabilità della famosa circolare n. 2 dell'8 gennaio 2020[4] rimane un termine di confronto. La mancanza di chiare indicazioni applicative ha lasciato che tale circolare rimanesse di fatto lettera morta. Che si prevedano complicazioni pratiche, oltre a quelle strettamente *educative* (?!?) è cosa assai probabile.

Tutto sommato aveva le sue ragioni, in una diversa stagione, l'allora Ministro della Pubblica Istruzione Mattarella a scrivere:

“Ove si presentino più alunni *immigrati da uno stesso Paese* e con analogo livello culturale, potrebbe essere didatticamente proficuo inserirli in una medesima classe, tenendo conto che sarà bene non superare le quattro-cinque unità.”[5] Una scuola saggia e non autolesionista già lo fa. Questo non vuol dire che non si debba risolvere il problema delle scuole cosiddette “segregate”.

Una suggestione, un tema, non *direttamente* scolastico: quello dello sviluppo urbano senza progetto, della gentrificazione dei quartieri, dell’addensamento dei flussi migratori in zone ben definite e sempre più marginali. Seguire la linea tratteggiata …

[1] Ai fini dell’accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso *(nella lingua italiana)* secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[2] I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico.

[3] Al fine di garantire la piena realizzazione dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ad eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee, segnalano tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolano l’integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull’osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilità educativa.

[4] (…)

1. il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio;
2. il limite del 30% entra in vigore dall’anno scolastico 2010-2011 in modo graduale: viene infatti introdotto a partire dal primo anno della scuola dell’infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e di II grado.

3. il limite del 30% può essere innalzato – con determinazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale – a fronte della presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia9) già in possesso delle adeguate competenze linguistiche;
4. il limite del 30% può di contro venire ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali risulti all'atto dell'iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione all'attività didattica e comunque a fronte di particolari e documentate complessità.

[5] Circolare Ministero della pubblica Istruzione n. 310 dell'8 settembre 1989

FRANCESCO MURARO dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo F. Cappelli, in via Giacosa nel parco Trotter a Milano.